



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DI UN FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO ESCLUDE LA DIRETTA RESPONSABILITÀ
TRIBUTARIA DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
(SGR)**

Sentenza del 9 giugno 2025, n. 887 del 2025 (dep. 22/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

De Nicola Sergio (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

IMU – Liquidazione del fondo comune di investimento – Cessazione del
mandato - Responsabilità della SGR - Debito IMU – Insussistenza

Massima

La liquidazione del fondo comune di investimento determina l'estinzione del
patrimonio separato, con conseguente cessazione del rapporto di mandato
intercorrente con la società di gestione del risparmio (SGR), che sino ad allora
lo ha gestito, con la conseguenza che la SGR non è più responsabile dei debiti
tributari del fondo, pur se maturati anteriormente alla nomina del commissario
liquidatore, in capo al quale si trasferiscono tutti i rapporti obbligatori (inclusi
quelli fiscali).

Rif. normativi

Art. 1, comma 1, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 36, D.Lgs. 24/02/1998 n. 58

art. 2740 c.c.

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 12/06/2024, n. 16285

Anno pubb.

2025